



# CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Codice 11040

C.C. Numero 16 del 19-04-16

Oggetto: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

Immediatamente eseguibile [S]

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

FIORITO MARIA	P	VINCENZI TERESINA MARIA	P
FOSSATI CARLO	P	MERATI MORENO	P
PIPINO MARIA GIOVANNA	A	ZANANTONI PIETRO STEFANO	P
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P	BONFANTE NADIO	P
LAURIA FRANCESCO	P	ADAMO ILARIA	P
SINOPOLI CARMELO	A	CAROZZI ROBERTO	P
CALABRETTA ANGELICA ROSA	P	PERAZZI LORENA	A
FRANZONI ANNA	P	SARAGOZZA ANGELO	P
BRUNO RAFFAELE	P		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Presiede il DOTT. CARLO FOSSATI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.

**OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il D.M. 01.03.2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2016;

**Visto e richiamato** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.07.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Verificato** che l'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*) ha apportato le seguenti modificazioni all'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*):

- con il comma 14, lettera a), ha emendato il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, escludendo dalla T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con il comma 14, lettera b), ha sostituito il comma 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, che nel testo novellato recita: *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- con il comma 14, lettera d), ha aggiunto in calce al comma 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 i seguenti periodi: *"Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo"*;
- con il comma 54 ha aggiunto in calce al comma 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 il seguente periodo: *"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9*

*dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento";*

**Appurato** che l'art. 1, comma 10, lettera b), della citata L. 208/2015 ha modificato l'art. 13 ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, inserendo in testa al comma 3 il comma 0a), che testualmente recita: *"La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";*

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 675, della citata L. 147/2013 la base imponibile della T.A.S.I. è quella dell'I.M.U. e che, pertanto, la riduzione del 50 per cento prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado si applica anche alla T.A.S.I.;

**Visto** il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, che all'art. 17-bis, comma 1, testualmente recita: *"per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa";*

**Ravvisata** la necessità di recepire nel Regolamento T.A.S.I. le innovazioni introdotte in materia dalla L. 208/2015 e dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992;

**Visto** lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), che sono state esaminate dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" in seduta del 24.03.2016, e giudicatolo meritevole di approvazione;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), sostituendo l'art. 3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, aggiungendo in calce all'art. 5 SOGGETTI PASSIVI il comma 7, inserendo l'art. 6-bis BASE IMPONIBILE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO e l'art. 6-ter IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO, aggiungendo in calce all'art. 16 CONTENZIOSO il comma 2, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Pipino, Sinopoli – Gruppo Consiliare PD; Perazzi – Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 5 (Zanantoni, Bonfante, Carozzi, Adamo – Gruppo Consiliare FI; Saragozza M5S)

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

### **DELIBERA**

1. Di modificare, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), sostituendo l'art. 3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, aggiungendo in calce all'art. 5 SOGGETTI PASSIVI il comma 7, inserendo l'art. 6-bis BASE IMPONIBILE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO e l'art. 6-ter IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO, aggiungendo in calce all'art. 16 CONTENZIOSO il comma 2, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

### **INDI**

### **VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Pipino, Sinopoli – Gruppo Consiliare PD; Perazzi – Solo per Muggiò)

Previo scomputo degli astenuti n. 5 (Zanantoni, Bonfante, Carozzi, Adamo – Gruppo Consiliare FI; Saragozza M5S)

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 4 del 19.04.2016.

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 19.04.2016**

OGGETTO: Modificazione del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p align="center"><b>ART. 3</b></p> <p><b>PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (I.MU.).</p>	<p align="center"><b>ART. 3</b></p> <p><b>PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</b></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, <b>esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli e l'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (I.MU.); è fatta eccezione per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo continua ad essere dovuto.</b></p>
<p align="center"><b>ART. 5</b></p> <p align="center"><b>SOGGETTI PASSIVI</b></p> <p>1. La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. In caso di locazione finanziaria, la T.A.S.I. è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tali fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.</p>	<p align="center"><b>ART. 5</b></p> <p align="center"><b>SOGGETTI PASSIVI</b></p> <p>1. La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.</p> <p>2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>3. In caso di locazione finanziaria, la T.A.S.I. è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tali fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.</p>

<p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta per l'immobile, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna, al suo interno, di natura solidale.</p>	<p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.S.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta per l'immobile, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna, al suo interno, di natura solidale.</p> <p>7. <b>La T.A.S.I. a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare, che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; è fatta eccezione per le abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali il tributo continua ad essere dovuto anche dall'occupante.</b></p>
	<p style="text-align: center;">ART. 6-bis  <b>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</b></p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta - ascendente e discendente - di primo grado <i>(dai genitori ai figli e</i></p>

	<p><i>viceversa</i>) che le utilizzano come abitazione principale avendovi stabilito con il proprio nucleo familiare la dimora abituale e la residenza anagrafica, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contratto di comodato sia registrato;</li> <li>• il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Muggiò.</li> </ul> <p>2. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Muggiò un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Il beneficio opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni predette.</p> <p>4. Il comodante attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 6-ter IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO</p> <p>1. Per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 16 CONTENZIOSO</p> <p>1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 16 CONTENZIOSO</p> <p>1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p><b>Il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.</b></p>



**CITTA'  
DI  
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail [tributi@comune.muggio.mb.it](mailto:tributi@comune.muggio.mb.it) – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**

**SERVIZIO TRIBUTI**

**OGGETTO:** Modificazione del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 14 aprile 2016



IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI AL CITTADINO

Il sottoscritto Dott. Nicolantanio De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 14/04/2016



IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA





CITTA' DI MUGGIO'  
Provincia di Monza e della Brianza

**Atto C.C. n. 16 del 19-04-16**

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DOTT. CARLO FOSSATI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

---

La suesesa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* e rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente all'affissione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Muggiò, 04 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

---

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)